



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 17/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO 25 novembre 2015, n. 440

Approvazione Linee Guida per la definizione dei requisiti degli aspiranti concessionari e dei concessionari di beni del Demanio Marittimo Portuale Regionale.

Il giorno 25 novembre 2015 nella sede della Sezione, in Bari alla Via Gentile, 52

Il Dirigente del Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs. N. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Direttiva del Presidente della G.R. n. 1/007689/1-5 del 31/7/1998 rinveniente dalla D.G.R. n. 3261 del 28/7/1998 esecutiva come per Legge, concernente la delega ai Dirigenti per l'adozione degli atti e provvedimenti a mezzo propria determinazione;

Vista la A.D. del Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 52 del 18/02/2010, con cui è stato conferito, tra l'altro, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Demanio marittimo;

Vista la A.D. del Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 7 del 5/03/2013 "Art. 18 comma 3 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n.161. Proroga degli incarichi dirigenziali degli Uffici delle Aree di Coordinamento";

Vista la D.G.R. 30 dicembre 2014, n. 2818 con cui si delibera, tra l'altro, di "dare atto che i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali in scadenza perdurano nell'esercizio delle proprie funzioni fino alla formale adozione dei provvedimenti di proroga o rinnovo dei medesimi incarichi, ovvero fino al conferimento di nuovo incarico dirigenziale"

Premesso e considerato che:

- La Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse

alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai comuni, operando la distinzione, nell'ambito del Demanio marittimo di competenza regionale, tra demanio costiero e demanio portuale. Al demanio portuale appartengono i porti classificati regionali (categoria II - terza classe), ai sensi della L. 84/1994, compresi quelli con destinazione da diporto.

- L'art. 5 della suddetta Legge regionale disciplina la Pianificazione dei porti di interesse regionale in coerenza con la normativa nazionale di settore, prevedendo in particolare, per quanto attiene agli aspetti di gestione individuati dall'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la conformità delle concessioni al Piano Regolatore Portuale.

- In base al quadro normativo vigente, per la realizzazione e gestione delle infrastrutture portuali e delle opere stabili contemplate nel Piano Regolatore Portuale si può procedere alternativamente tramite:

a) procedura ad evidenza pubblica che preveda, in conclusione, la stipula di specifico Atto Formale avente ad oggetto la realizzazione e la gestione delle opere ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav.;

b) acquisizione del provvedimento di consegna ex art. 34 Cod. Nav. (di competenza della Capitaneria di Porto) da parte del soggetto pubblico avente titolo, per la realizzazione delle predette opere, la cui gestione potrà essere affidata successivamente con procedura di evidenza pubblica e tramite rilascio di provvedimento di concessione ex art. 36 Cod. Nav.

- Ai sensi della medesima legge, e in particolare del disposto combinato dell'art. 6, comma 1, lettera h), art. 6, comma 3, e art. 9, comma 1, la competenza relativa al provvedimento ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e alle connesse funzioni di gestione delle concessioni demaniali marittime è ripartita tra la Regione (porti turistici e approdi turistici come definiti dal D.P.R. 509/97) e i Comuni costieri (competenza residuale per tutte le altre tipologie di concessioni).

- in considerazione della previsione di cui all'art. 49 del Codice della Navigazione, secondo cui alla scadenza della concessione le opere inamovibili (come definite nella circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24.05.2001) realizzate su aree appartenenti al demanio marittimo sono devolute allo Stato, le concessioni demaniali marittime che danno origine a opere stabili sono da considerarsi ad ogni effetto concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche;

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC già AVCP) si è già espressa in questo senso, con riferimento alle concessioni di lavori pubblici, dapprima nell'AG 17/03, e successivamente nella GE1468/09, dove è stato ritenuto che le concessioni per la realizzazione di strutture dedicate per la nautica da diporto, disciplinate dal D.P.R. n. 509/1997, siano configurabili come concessioni di costruzione e gestione di un'opera pubblica, comunque finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici dal momento che, ai sensi dell'art. 49 cod. nav. - norma applicabile anche a questa particolare fattispecie di concessione - salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, le opere non amovibili realizzate in esecuzione della concessione demaniale marittima di cui al D.P.R. n. 509/1997 restano acquisite allo Stato al termine della concessione medesima, concludendo per la necessità che l'affidamento avvenga mediante procedure improntate all'evidenza pubblica.

- Anche prescindendo dalla realizzazione di opere stabili, con Parere sulla normativa del 15/02/2013 la stessa AVCP ha statuito "che la concessione demaniale marittima possa configurare una concessione di servizi quando l'utilizzo del bene demaniale si estrinsechi anche nell'esercizio di un servizio pubblico. Una simile posizione è stata sostenuta dal TAR Toscana che, nella sentenza n. 162/2011, in conformità a Tar Campania, Napoli, VII, 5 dicembre 2008, n. 21241, ha ritenuto che la concessione demaniale marittima per la gestione degli ormeggi ovvero per la gestione delle attrezzature portuali (comprendente i servizi di prenotazione dei posti barca, la relativa assegnazione, la riscossione dei canoni di occupazione e lo svolgimento delle operazioni di ormeggio), alla luce dell'ampia definizione espressa dall'art. 112 del d.lgs. n. 167/2000, abbia per oggetto attività qualificabili come servizi pubblici locali, rispetto al cui esercizio l'utilizzo del demanio marittimo si pone come presupposto necessario."

- La concessione demaniale dà vita a un rapporto di diritto pubblico tra l'amministrazione concedente ed il concessionario, che soggiace all'attività di vigilanza del concedente, comprensiva della potestà di

effettuare controlli e della facoltà di irrogare sanzioni a tutela della primaria esigenza di garantire che il servizio dato in concessione a terzi sia svolto con regolarità e in conformità con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost;

- la fase istruttoria propedeutica ad ogni provvedimento concessorio non può pertanto prescindere dalla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità morale e tecnico-economica del soggetto richiedente, alla compatibilità con le iniziative perseguite con gli usi pubblici marittimi e, qualora vengano presentate due o più domande, un giudizio comparativo fra esse; la scelta avviene intuitu personae a seguito di una valutazione «puntuale, analitica e specifica» dei requisiti del richiedente e della rispondenza del progetto all'interesse pubblico. (Tar Puglia, Lecce, 28 gennaio 1994 n. 84; Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 1992 n. 1142);

- allo scopo di effettuare tale valutazione è del tutto razionale e coerente con le finalità pubblicistiche che la P.A. accerti i requisiti dei richiedenti tramite gli strumenti posti a tal fine dall'ordinamento. Tra questi, rilievo indiscusso assumono gli strumenti indicati dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e dalle norme in materia di antimafia e di documento attestante la regolarità contributiva.

- Come è stato chiarito dalla Corte di Giustizia CE, sez. V, 7 dicembre 2000, in causa C-324/98, gli affidamenti di pubblici servizi ricadono, comunque, nell'ambito di applicazione del Trattato CE, affermandosi che i principi di evidenza pubblica, in quanto principi generali dettati in via diretta dal Trattato, vanno applicati anche alle fattispecie non interessate da specifiche disposizioni.

- in applicazione dei criteri enunciati dalla Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini dell'applicazione dei principi di evidenza pubblica, indifferente che la fattispecie sia riconducibile al settore degli appalti o delle concessioni giacche, sotto tale profilo, la concessione si distingue dall'appalto unicamente per le modalità di remunerazione dell'opera del concessionario (cfr., in tal senso, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. IV, 25 gennaio 2005, n. 168, in Cons. Stato, 2005, I, p. 178; Id., sez. V, 31 maggio 2007, n. 2825, in Foro amm., C.d.S., 2007, p. 1532).

- i principi posti a tutela dell'interesse pubblico, che consente all'amministrazione di avere rapporti con soggetti forniti di specifici requisiti di carattere generale, hanno una portata trasversale e immanente nell'ordinamento, con i limiti della proporzionalità e ragionevolezza e della coerenza con il fine da perseguire.

- stante la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, appare quindi evidente come il procedimento settoriale delineato dal citato DPR n. 509/1997 debba essere coordinato con la normativa comunitaria in tema di lavori pubblici (tra i quali rientra anche la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto), tutte le volte in cui la concessione sia anche preordinata all'esecuzione di opere di importo superiore alla soglia comunitaria (cfr. Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta n.914/2007) e come la documentazione con cui l'Ente gestore provvede all'accertamento dei predetti requisiti assume la natura di *lex specialis* della procedura di rilascio della concessione demaniale marittima; a ciò consegue la vincolatività della stessa sia nei confronti della P.A., sia nei confronti dell'aspirante concessionario e, all'atto della stipula della concessione, del concessionario.

- Ai sensi dell'art. 6 della predetta legge regionale 10 aprile 2015, n.17, La Regione esercita le funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale, ivi elencate, tra cui quelle di indirizzo e coordinamento generale nonché l'emanazione di linee guida ai fini del corretto esercizio delle funzioni conferite;

- Si ritiene dunque opportuno emanare linee guida per l'armonizzazione, a scala regionale, degli aspetti inerenti le verifiche dei requisiti in coerenza con l'assetto normativo nazionale e distinguendo - in base ai richiamati principi di proporzionalità e ragionevolezza - il caso di concessione per costruzione e gestione dal caso di concessione di beni per il solo esercizio di servizi pubblici e servizi e attività portuali e produttive (discriminando il caso in cui la concessione fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire servizi specifici), e altresì distinguendo tra requisiti soggettivi, requisiti di capacità economica e finanziaria, e requisiti di capacità tecnica e professionale.

- Il testo delle linee guida elaborato a tal fine fornisce:

- Cap 1: PRINCIPI GENERALI
- Cap. 2: REQUISITI PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE PORTUALI PER SERVIZI PORTUALI E PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO.
 - 2.1 Requisiti di ordine generale
 - 2.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa
 - 2.3 Piano economicè finanziario
 - 2.4 Cauzioni e garanzie
- Cap. 3: REQUISITI PER LE CONCESSIONI DI SOLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE PORTUALI (0 PORZIONI DI ESSA) PER SERVIZI PORTUALI E PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO.
 - 3.1 Requisiti di ordine generale
 - 3.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa

Per tutto quanto sopra premesso e considerato:

VISTA la legge regionale 10 aprile 2015, n.17;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO il codice del contratti pubblici;

VISTO il parere AVCP sulla normativa del 15/02/2013;

VISTO il documento allegato (Allegato A) recante “Linee Guida per la definizione dei requisiti degli aspiranticoncessionari e deiconcessionari di beni del demanio marittimo portuale regionale”, indicanti nelle linee generali i requisiti ottimali e la relativa documentazione da produrre nelle vane fasi del procedimento di concessione demaniale marittima;

RITENUTO di dovere definire, in accordo con la normativa vigente, i suddetti requisiti nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento generale di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) della richiamata legge regionale 10 aprile 2015, n.15, e con le modalità di cui alla successiva lettera d), anche al fine di assicurare l’armonizzazione delle procedure a scala regionale per lo specifico aspetto.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

Lapubblicazione dell’atto all’albo, salve legaranzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materiadi protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili egiudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero ilriferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALIA L.R. 28/01 E SUCC. MOD. ED INT.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale ne a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati avalere sullo stanziamento previsto del bilancio regionale.

RITENUTO infine di dover provvedere in merito alla richiamata Legge Regionale n. 17 del 10 aprile 2015, ai sensi del comma 2 dell'art. 6, con l'adozione della presente decisione finale da parte del dirigente, vertendosi in materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della l.r. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5 co. 1 lett. a) della richiamata l.r. 7/97, attribuita alla funzione dirigenziale.

DETERMINA

- di approvare, in ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lettera d) della L.R. 17/2015, le "Linee Guida per la definizione dei requisiti degli aspiranti concessionari e dei concessionari di beni del demanio marittimo portuale regionale", allegate al presente provvedimento (All. A) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- dare atto che le suddette Linee Guida sono indirizzate ai Comuni costieri, in qualità di Enti gestori del demanio marittimo, ai soli fini dell'esercizio delle funzioni conferite con la Legge Regionale 17/2015 e pertanto integrano la disciplina dell'uso del demanio marittimo dello Stato, con esclusione delle aree di cui all'art. 1, comma 5 della richiamata Legge regionale, nonché ai Responsabili dei Procedimenti di concessione demaniale marittima mantenuti alla competenza regionale, e sono immediatamente applicabili anche ai procedimenti in corso in funzione del relativo stato di avanzamento;
- dare atto che - in considerazione dei riflessi sulle garanzie connesse alla tutela dominicale del bene demaniale marittimo - il testo di cui sopra viene trasmesso all'Agenzia del Demanio al fine di acquisire eventuali utili indicazioni;
- dare atto che le presenti Linee Guida non esimono gli Enti gestori del demanio marittimo dal rispetto delle norme cogenti nazionali in materia vigenti e/o sopravvenienti, con particolare riferimento a quelle in materia di contratti pubblici e di antimafia;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di trasmettere altresì copia della presente deliberazione ai Comuni costieri pugliesi. Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alio riservatezza del cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo della Sezione;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all' Assessore al Bilancio;
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso alla competente Sezione regionale per la pubblicazione dell'allegate Linee Guida al B.U.R.P.;

Il presente atto, composto da 7 facciate oltre a n. 1 allegato di _____ facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Demanio Marittimo
Ing. Sergio De Feudis